



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA - MONOPOLI**

Largo Fontanelle n.12/a – 70043 Monopoli (BA) – Tel. 080.9303105

PEC: cp-monopoli@pec.mit.gov.it – PEO: ucmonopoli@mit.gov.it
sito web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

ORDINANZA N.22/2025

**“CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DIFFUSIONE SONORA
NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONOPOLI A
SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE”**

Il Capo del Circondario Marittimo, sottoscritto:

- VISTA:** la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “*disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;
- VISTO:** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*”
- VISTO:** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto*”, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*”;
- VISTO:** in particolare, il comma 3 dell’articolo 91-bis “*Limiti di velocità e di emissioni sonore*” del menzionato D.M. 146/2008 il quale testualmente recita che “*Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all’ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti*”;
- VISTO:** il decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;

- VISTO:** il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- TENUTO CONTO:** inoltre, dell'incremento delle attività diportistiche in cui è frequente l'utilizzo di impianti di diffusione sonora esterna percepibili su vaste aree di mare e costiere;
- CONSIDERATO:** che tali emissioni diffuse possono risultare, nello specifico, gravemente pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione atteso che arrecano disturbo al corretto ascolto del canale 16 - dichiarato a livello internazionale canale di emergenza, cui ciascun navigante non può esimersi al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso durante la navigazione - ovvero compromettono l'ascolto di segnali sonori di unità navali tesi ad evitare sinistri marittimi;
- CONSIDERATO:** pertanto, in accordo con quanto disposto dal richiamato articolo 91-bis del D.M. 146/2008, dover provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di 500 metri dalla costa ove insistono attività di balneazione e da diporto in relazione alle situazioni di emergenza cui ciascun bagnante e/o navigante non può esimersi dal vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso in prossimità;
- CONSIDERATA:** la necessità di provvedere alla tutela della sicurezza della navigazione connessa agli ambienti di vita interni ed esterni dell'unità navale;
- RITENUTO:** necessario, alla luce delle suddette mutate esigenze, attualizzare la disciplina delle attività nautiche diportistiche di cui al vigente “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Monopoli*”, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.20/2025 in data 02.07.2025;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (DIVIETO)

Fermo restando le prescrizioni di competenza di altre Autorità in aspetti connessi, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lungo il litorale del Circondario Marittimo di Monopoli (compreso tra i comuni di Polignano a Mare e Monopoli) *entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa* è vietato l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto tali da *produrre rumori molesti*.

Articolo 2
(Disposizioni finali e norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo dalla normativa vigente, ai sensi:

- del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
- degli artt. 650, 659 e 673 del Codice penale.

Monopoli, 11.07.2025.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gennaro MOCCIA